



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

N. 3 del Reg. Delib.

N. prot. 346

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) CON DECORRENZA 01.01.2016

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:00**, nella sede del Comune di Castagnaro, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il SINDACO Sig. TRIVELLATO ANDREA

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MONTEMURRO FRANCESCO il quale procede all'appello nominale. Risultano

TRIVELLATO ANDREA	P	FORMAGLIO LUCA	P
VALENTINI SANDRA	A	GOZZO STEFANO	P
FORMIGARO CHRISTIAN	P	CRESCENZIO STEFANIA	A
SORDO NICOLA	P	CARMIGNOLA PAOLA	A
DONELLA ANDREA	P	NEGRI ELEONORA	A
GAMBARIN TERENCE	P	GERARDO KATTY	A
BONETTO STEFANO	P		

Presenti n. 8, Assenti 5

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

PARERI - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LONARDI ELENA

REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Negri Romina

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U. (Imposta municipale unica), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2012, modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 30.04.2013, n. 31 del 29.11.2013 e n. 16 del 23.07.2015;

Viste le nuove disposizioni in materia di tributi locali introdotte dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), in modo particolare la lettera a) dell'art. 1, comma 10, che ha eliminato al comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare dell'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale;

Preso atto che tale disposizione comporta l'abrogazione degli articoli 6 - 7 - 8 - 9 e 10 del Regolamento comunale dell'I.M.U.;

Visto l'art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che impone l'obbligo di non disporre per il 2016 aumenti delle aliquote tributarie;

Evidenziato che l'abrogazione degli artt. sopra citati non comporta una violazione del suddetto obbligo in quanto trattasi di una abrogazione *ex lege* e non di una disposizione dettata da una deliberazione comunale;

Vista, inoltre, la lettera 0a) del comma 3 dell'art. 13 del D.l. 201/2011 sopra citato, che introduce il riconoscimento dell'abbattimento del 50% dell'imponibile dell'IMU dovuta, nel caso della cessione in comodato a di un immobile ad uso abitativo alle seguenti condizioni:

- che l'immobile sia costituito da civile abitazione censita nella categoria A (escluse quelle di lusso, A/1, A/8 e A/9);
- che il soggetto comodatario rientri tra i familiari in linea retta di primo grado (genitori e figli);
- che il comodatario ponga in tale immobile la propria abitazione principale;
- che l'immobile sia conferito con contratto di comodato regolarmente registrato, con decorrenza dell'agevolazione dalla data della registrazione;
- che sia il comodante che il comodatario risiedano nello stesso comune dove è situato l'immobile oggetto del comodato;
- che il comodante deve possedere al massimo due immobili ad uso abitativo, di cui una data in comodato e l'altra utilizzata come propria abitazione

Vista la risoluzione ministeriale n. 1/Df del 17.02.2016 che ha dato ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione di tale agevolazione;

Dato atto che, sempre in forza della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, comma 13, art. 1, a decorrere dal 2016, sono ritenuti esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Vista la mutevole applicazione dell'esenzione I.M.U. prevista in particolare per l'abitazione principale si ritiene opportuno riscrivere in maniera più organica i primi tre commi, 1 - 2 - 3 dell'art. 5 "Abitazione principale", come riportato nel deliberato, formandone parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, relativo al differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 18 aprile 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi del comma 692, art. 1 legge 147/2013;

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b) del Dlgs 267/2000, così come modificato dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione ha il compito di esprimere un parere in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: 8

ASSENTI GIUSTIFICATI: Valentini – Gerardo – Crescenzo – Negri - Carmignola

FAVOREVOLI Unanimità

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

DELIBERA

- 1) Di modificare il Regolamento Comunale I.M.U., come segue:
 - a) – **abrogazione**, per disposizione della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, degli articoli 6 – 7 – 8 – 9 e 10;
 - b) – **sostituzione** dei primi tre commi, 1 – 2 – 3, **dell'art. 5 “Abitazione principale”**, mantenendo invariati i successivi commi 4 – 5 e 6, come di seguito riportato

Art. 5

Abitazione principale

1. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.*
2. *Dal 2014 l'IMU non si applica per legge:*

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali regolarmente assegnati da Istituto autonomo per le case popolari;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. *Dal 2016 viene eliminata la possibilità di assimilazione per i comodati, con conseguente abrogazione dei successivi artt. 6 – 7 – 8 – 9 e 10.*

Nel caso di comodato, trova applicazione quanto disposto dal comma 3, lettera 0a), del D.l. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011.

Inoltre, sempre dal 2016, si assimila ad abitazione principale solo l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(art. 4 – 5 – e 6 omissis...)

- 2) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016;
- 3) Di incaricare gli uffici competenti ad inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Con voti espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: 8

ASSENTI GIUSTIFICATI: Valentini – Gerardo – Crescenzo – Negri - Carmignola

FAVOREVOLI Unanimità

CONTRARI 0


ASTENUTI 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTAGNARO

- Provincia di Verona -



COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Proposta di modifica al regolamento I.M.U. con decorrenza dal 01.01.2016.

Il Collegio Monocratico dei Revisori – componente Dott. Silvano Finotti,

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione consiliare numero 1 del 07/04/2016 con la quale si intende modificare il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU al fine di renderlo congruo alla nuova normativa introdotta con la L. 208 del 28 dicembre 2015 (finanziaria per il 2016);

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione prevede l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 del regolamento comunale dell'imposta e contestualmente la sostituzione dei commi 1, 2, e 3 dell'articolo 5 mantenendo invariati i successivi commi 4, 5 e 6;

VERIFICATO, altresì, che anche la commissione Statuto e Regolamenti in data 18 aprile 2016 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica che deriva direttamente dalla nuova disposizione legislativa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO l'art. 239 comma 1 lettera b) numero 7 del TUEL 267/2000 per il quale: *“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ... proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”*;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione che prevede la modifica del regolamento comunale per l'imposta IMU con l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e la modifica parziale dell'articolo 5.

Si raccomanda in ogni caso un attento monitoraggio dell'entrata tributaria a seguito della modifica introdotta al fine di mantenere allineata la previsione di entrata del tributo con il gettito effettivo dello stesso in osservanza dello spirito della norma che impone il divieto di aumento delle aliquote d'imposta intendendo per tali anche modifiche “in pejus” delle condizioni agevolative.

Castagnaro, 26/04/2016

Il Revisore
F.to Finotti Dott Silvano

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONTEMURRO FRANCESCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato dalla stessa il giorno 20/05/16
all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MORETTO RITA



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

avendone dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MORETTO RITA

